

## ***Indirizzi emissioni odorigene***

### **Presupposti, finalità e campo di applicazione**

Articolo 272bis Dlgs 152/2006

La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ) per le sostanze odorigene;
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in **unità odorimetriche** ( $\text{ouE}/\text{m}^3$  o  $\text{ouE}/\text{s}$ ) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in **unità odorimetriche** ( $\text{ouE}/\text{m}^3$  o  $\text{ouE}/\text{s}$ ) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.

# *Indirizzi emissioni odorigene*

## **Presupposti, finalità e campo di applicazione**

Gli Indirizzi si sviluppano nei soli ambiti di discrezionalità tecnica ammessi dalla normativa della parte quinta del Dlgs 152/2006 e rinviano, per quanto necessario, ad azioni di titolarità delle autorità regionali e delle autorità competenti per modulare e attuare tali orientamenti. Assume un ruolo importante per l'efficace applicazione degli Indirizzi la normativa regionale e statale che intervenga in materia, recependo, attuando e integrando i contenuti (procedure, valori di accettabilità, ecc.).

A normativa vigente, il documento può costituire **un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità tecnico/amministrativa dei processi istruttori e decisionali** che le autorità devono oggi realizzare in materia.

Per gli stessi motivi, il documento non può in alcun modo interferire, considerata la propria natura, con l'applicazione delle normative regionali vigenti in materia che assicurino, anche con altre modalità, un equiparabile livello di tutela in materia di emissioni odorigene.

# *Indirizzi emissioni odorigene*

## **Presupposti, finalità e campo di applicazione**

Gli Indirizzi si applicano **in via diretta** agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad **autorizzazione unica ambientale** o **autorizzazione alle emissioni**) e **in via indiretta**, come criterio di tutela da utilizzare nell'istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad **autorizzazione integrata ambientale**.

La disciplina delle emissioni odorigene prevista dall'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 e dagli Indirizzi rappresenta un livello di tutela ambientale non derogabile *in peius* da assicurare in sede di istruttoria AIA. *[L'articolo 29-bis prevede che le condizioni dell'AIA sono definite sulla base dei Bref e delle BAT Conclusioni di settore e l'articolo 29-sexies, comma 4ter, prevede che l'AIA può fissare valori di emissione più rigorosi di quelli associati alle BAT-AEL quando lo richiede la normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l'installazione, vale a dire la normativa statale o regionale di settore].*

Gli Indirizzi si applicano, altresì, nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni venga assorbita in altre **autorizzazioni uniche** (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili).

Più in generale, possono rappresentare un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o di autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria sia legittimata a **mutuare criteri e parametri di istruttoria dalle normative ambientali di settore** (come avviene per la procedura di screening, per la procedura di VIA, ecc.).

# ***Indirizzi emissioni odorigene***

## **Presupposti, finalità e campo di applicazione**

La base giuridica degli Indirizzi è rappresentata dall'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 e, più in generale, da tutte le norme del Dlgs 152/2006 che disciplinano gli impianti e le attività, le procedure autorizzative e il riparto delle competenze.

Principi che emergono dalla norma:

- le autorizzazioni sono legittimate, in caso di impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno, a regolamentare le emissioni odorigene,
- le domande di autorizzazione per gli esercizi in cui sono presenti impianti/attività aventi un potenziale impatto odorigeno devono pertanto contenere una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo.

# *Indirizzi emissioni odorigene*

## Presupposti, finalità e campo di applicazione

Oggetto della domanda di autorizzazione	Condizione necessaria		Approfondimento
Stabilimento NUOVO	Contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno		Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa.
	Non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno		Nessuna azione necessaria
Stabilimento ESISTENTE Rinnovo	Contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno	Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse segnalazioni	Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa.
		Nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene o assenza di pregresse segnalazioni	Relazione di ricognizione
Stabilimento ESISTENTE Rinnovo	Non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno	Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse segnalazioni	Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa.
		Nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene o assenza di pregresse segnalazioni	Nessuna azione necessaria



# ***Indirizzi emissioni odorigene***

## **Presupposti, finalità e campo di applicazione**

Scelta tra la procedura estesa e la procedura semplificata:

- il tipo di procedura autorizzativa richiesta (la circostanza che lo stabilimento sia soggetto anche a procedure come screening e VIA è fortemente indicativa dell'esigenza di applicare la procedura estesa in sede di autorizzazione); l'istruttoria dell'AIA implica generalmente l'utilizzo dei criteri della procedura estesa;
- per gli stabilimenti nuovi, la disponibilità di esperienze consolidate, di dati di bibliografia, ecc., che evidenzino le possibili problematiche di molestie olfattive connesse all'esercizio;
- per gli stabilimenti esistenti, la sussistenza di pregresse segnalazioni relative a molestie olfattive per presenza di altri stabilimenti nell'area (cumulo d'impatto);
- il contesto territoriale urbanistico (presenza di altre attività odorigene) e la localizzazione dello stabilimento (zona residenziale, industriale, ecc.);
- la disponibilità di linee guida settoriali per il contenimento delle emissioni odorigene e/o, per le installazioni soggette ad AIA, di disposizioni specifiche nelle BAT Conclusion;
- la sussistenza di pregresse valutazioni di tipo sito specifico o ulteriori evidenze oggettive (o dati di letteratura tecnico-scientifica) riferite a casi analoghi.

# *Indirizzi emissioni odorigene*

## **Procedura autorizzativa estesa**

Il gestore produce nella domanda una descrizione del **ciclo produttivo**, indicando i materiali solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione).

Il gestore produce nella domanda la descrizione dell'**area territoriale di interesse** per possibili ricadute odorigene, con specifica attenzione a presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e ricettori sensibili.

Il gestore assicura nella domanda l'identificazione delle **fonti odorigene** degli impianti/attività (emissioni convogliate, emissioni diffuse, emissioni fugitive, ecc.) e la loro individuazione in planimetria con definizione di tempi e durata di funzionamento degli impianti (e di svolgimento delle attività) e delle relative emissioni.

Il gestore assicura nella domanda la **caratterizzazione chimica e/o olfattometrica** delle fonti per associarvi concentrazioni (ouE/m<sup>3</sup>) e portate (ouE/s) di odore, attraverso misure in impianti equivalenti o, se non è possibile avere misure sperimentali, ricavando i valori dalle specifiche tecniche di targa degli impianti e delle tecnologie adottate, da dati di bibliografia, da esperienze consolidate o indagini mirate allo scopo.

In generale, si considerano significative le sorgenti con portata di odore > 500 ouE/s, salvo con concentrazione massima < 80 ouE/m<sup>3</sup>. L'esclusione dal calcolo modellistico di sorgenti non significative è condizionata alla presentazione di elementi oggettivi che giustifichino la scelta.

# *Indirizzi emissioni odorigene*

## **Procedura autorizzativa estesa**

Il gestore, nella domanda, assicura che siano oggetto di idonea valutazione le caratteristiche del territorio (dati meteorologici e orografia) e la presenza dei potenziali ricettori che vi insistono e che sia stato utilizzato un **modello di dispersione** finalizzato alla **stima dell'impatto olfattivo** su ricettori sensibili nel dominio spaziale e temporale di simulazione, con redazione di mappe di impatto.

Il gestore, nella domanda, assicura che, avendo valutato il potenziale impatto odorigeno che si avrà sul territorio e valutato le caratteristiche delle emissioni e delle prestazioni dei sistemi di abbattimento/contenimento, siano individuati interventi da realizzare sulle fonti (confinamento, sistemi di trattamento degli effluenti, valori di concentrazione di odore e di portata di odore da applicare alle emissioni) per raggiungere il seguente risultato: la somma di tutte le emissioni delle fonti significative permetterà, alla luce dei risultati della simulazione, di rispettare “**valori di accettabilità**” dell'impatto olfattivo presso i ricettori sensibili non inferiori a quelli indicati in una apposita tabella degli Indirizzi.

Alla luce di tale domanda autorizzativa, l'autorizzazione, sulla base dell'istruttoria svolta, può prescrivere al gestore: interventi impiantistici e/o gestionali sulle fonti, misure aggiuntive per periodi transitori e eventi accidentali, valori di concentrazione di odore (ouE/m<sup>3</sup>) e di portata di odore (ouE/s) da applicare alle fonti, monitoraggi (in primo luogo, sulle fonti oggetto di valori da rispettare o di interventi da realizzare), tenuta di registri, ecc.



# *Indirizzi emissioni odorigene*

## Procedura autorizzativa estesa

<b>Classe di sensibilità del ricettore</b>	<b>Descrizione della classe di sensibilità del ricettore sensibile</b>	<b>Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile</b>
PRIMA	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale classificate in zone territoriali omogenee A o B. Edifici, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone (es. ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università, per tutti i casi, anche se di tipologia privata), esclusi gli usi commerciale e terziario	1 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
SECONDA	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale, classificate in zone territoriali omogenee C (completamento e/o nuova edificazione) Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es. mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti).	2 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
TERZA	Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri); case sparse; edifici in zone a prevalente destinazione residenziale non ricomprese nelle Zone Territoriali Omogenee A, B e C.	3 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
QUARTA	Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica.	4 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
QUINTA	Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate).	5 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>

# *Indirizzi emissioni odorigene*

## **Procedura autorizzativa estesa**

Dopo appositi periodi di monitoraggio (non inferiori ad un anno), l'autorizzazione, sulla base della relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, nonché sulla base di eventuali ricadute sul territorio (come segnalazioni) e delle attività di controllo/vigilanza svolte, è aggiornata per:

- introdurre, confermare o (nel caso sia risultato il superamento dei valori applicati alle fonti) modificare gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti,
- introdurre/confermare/modificare i valori di concentrazione di odore (ouE/m<sup>3</sup>) e/o portata di odore (ouE/s) da applicare alle fonti,
- introdurre/confermare/modificare i monitoraggi da effettuare,
- se necessario, prescrivere piani di contenimento delle emissioni odorigene.

Sequenza autorizzativa:

Un'autorizzazione iniziale in cui si preveda che gli interventi e i monitoraggi da attuare hanno una natura prescrittiva per il gestore, mentre i valori di concentrazione di odore (ouE/m<sup>3</sup>) e di portata di odore (ouE/s) sono solo riferimenti funzionali all'individuazione degli interventi e dei monitoraggi)

Un'autorizzazione in sede di aggiornamento, a seguito del periodo di monitoraggio, in cui si preveda che anche i valori di concentrazione di odore (ouE/m<sup>3</sup>) e di portata di odore (ouE/s), come introdotti e/o modificati e/o confermati, hanno una natura prescrittiva per il gestore (il relativo superamento è pertanto soggetto a sanzioni ai sensi della legge).

# ***Indirizzi emissioni odorigene***

## **Procedura autorizzativa semplificata**

La procedura semplificata prevede, in merito ai contenuti della domanda di autorizzazione, una serie di momenti coincidenti con quelli della procedura estesa: descrizione della zona e del ciclo produttivo, individuazione e caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene, ecc. Tuttavia, la valutazione del potenziale impatto odorigeno, alla luce delle caratteristiche del territorio e dei potenziali ricettori, può essere effettuata senza l'utilizzo di un modello di dispersione e la redazione di mappe di impatto.

La domanda autorizzativa deve comunque:

1) caratterizzare la zona interessata da possibili ricadute odorigene e la significatività degli impatti delle emissioni odorigene su tale zona, 2) individuare gli interventi impiantistici e/o gestionali conseguenti a tale caratterizzazione.

Gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti possono essere individuati senza fare necessariamente riferimento ai valori di accettabilità dell'odore presso i ricettori e senza accompagnarsi a valori di concentrazione di odore e di portata di odore da applicare alle emissioni.

# ***Indirizzi emissioni odorigene***

## **Procedura autorizzativa semplificata**

Il gestore assicura nella domanda che, avendo valutato fonti, caratteristiche delle emissioni e potenziale impatto odorigeno, siano individuati gli idonei interventi da realizzare sulle fonti per raggiungere il seguente risultato: l'odore non possa ragionevolmente impattare, in modo significativo, sulla zona interessata dalle possibili ricadute odorigene e non ne pregiudichi l'utilizzo (anche in accordo con gli strumenti di pianificazione territoriale).

Esigenza di individuare criteri diretti a guidare tale valutazione. Per esempio, possibilità di adottare documenti che descrivono fonti tipiche di emissioni odorigene (cicli produttivi “standard”) e scenari tipici di zona/ricettori (zone/ricettori “standard”) e che associano, alle relative combinazioni (il tipo di fonti + il tipo di zona/ricettori), un impatto “standard” e, eventualmente, una serie di possibili interventi predefiniti di natura strutturale e/o gestionale.

L'assetto prescrittivo (ossia gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti, le misure aggiuntive da applicare per i periodi transitori, i monitoraggi da svolgere, ecc.) potrà invece essere modulato in termini diversi rispetto a quello tipico della procedura estesa (atteso che gli interventi possono essere scelti senza fare riferimento ai valori di accettabilità dell'odore e senza accompagnarsi a valori di concentrazione di odore e di portata di odore).

# ***Indirizzi emissioni odorigene***

## **Procedura per i casi critici**

- Cooperazione tra gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria. In assenza di una efficace sinergia, gli interventi di singole autorità possono risultare inidonei a garantire una corretta conoscenza della situazione critica, una valutazione su tutti i piani (ambientale, sanitario, urbanistico/territoriale, amministrativo, ecc.) ed il raggiungimento di soluzioni condivise e sostenibili.
- Proporzionalità dell'azione amministrativa. L'autorità competente, nel decidere il riesame o aggiornamento dell'autorizzazione e i tempi di adeguamento, applica un approccio flessibile e graduale, considerando aspetti come data dell'autorizzazione in essere (se il naturale rinnovo è previsto tra pochi o molti anni), tipo delle prescrizioni sulle emissioni odorigene previste dalla autorizzazione in essere (se sono assenti, generiche o specifiche e quali oneri di adeguamento sono stati imposti al gestore e attuati), la gravità dell'impatto odorigeno (anche in termini di estensione del territorio e della popolazione esposti), le dinamiche di tale impatto (verificando se sussista da tempo o sia insorto per modifiche delle modalità di esercizio o per modifiche dell'assetto territoriale, come nuovi insediamenti residenziali), ecc.
- Miglioramento continuo: in un'ottica dinamica, l'attività di controllo sul territorio diventa occasione e fondamento di un processo di riesame/aggiornamento delle autorizzazioni che, rilasciate in anni passati, non risultino oggi idonee ad assicurare un livello di tutela in linea con i principi dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006.

# ***Indirizzi emissioni odorigene***

## **Procedura per i casi critici**

Presenza di una situazione critica, caratterizzata da ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo dal territorio (da parte della popolazione residente confermate da autorità, come ARPA, strutture comunali, polizia locale, ASL, Vigili del Fuoco, forze dell'ordine, ecc.)

Le segnalazioni devono raggiungere un livello di frequenza, di intensità e di verifica da parte dell'autorità superiore rispetto alle segnalazioni a cui si fa riferimento ai fini dell'istruttoria autorizzativa in sede di rinnovo.

Sono fatti salvi i casi di criticità nate da violazioni di prescrizioni gestionali o impiantistiche dell'autorizzazione (per i quali si applicano le misure sanzionatorie e conformative di legge) e quelli causati da eventi eccezionali o anomalie contingenti (per i quali l'autorità competente può prescrivere, anche in sede autorizzativa, interventi atti a prevenirne il ripetersi).

### Fase di approccio:

- Organizzare un **monitoraggio sistematico della percezione del disturbo olfattivo** presso la popolazione residente. Se le ore di percezione di odore nell'area, derivanti dalla somma dei tempi ascrivibili agli eventi, sono superiori al 2% rispetto all'intero periodo di monitoraggio si passa alla fase della verifica dell'impatto olfattivo.

- avviare in modo diretto la verifica dell'impatto olfattivo o l'iter di riesame/aggiornamento dell'autorizzazione, se e nella misura in cui le criticità e le soluzioni impiantistico/gestionali risultino di più semplice accertamento e individuazione fin da questa prima fase.



# ***Indirizzi emissioni odorigene***

## **Procedura per i casi critici**

La verifica dell'impatto odorigeno può prevedere: 1) l'applicazione della simulazione mediante modello di dispersione dell'odore, 2) la caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti odorigene 3) la determinazione analitica delle specie chimiche nelle emissioni. A complemento possono essere utilizzate metodologie come monitoraggio in campo (panel di esaminatori) e/o strumenti per il monitoraggio in continuo come la tecnica IOMS Instrumental Odour Monitoring System.

Se la verifica ha previsto la simulazione modellistica l'indagine si conclude con la definizione di linee di iso-concentrazione orarie di odore, espresse in ouE/m<sup>3</sup>, come nella procedura estesa di istruttoria, in modo da permettere un confronto con i valori di accettabilità.

Se la verifica ha previsto altre tecniche, l'indagine si conclude con la ricostruzione di elementi utili a verificare che le soluzioni impiantistico/gestionali, ecc., dell'assetto attuale permettano un risultato equivalente a quello della procedura autorizzativa semplificata.

Esiti: 1) se gli obiettivi sono raggiunti si provvede ad aggiornare l'autorizzazione, prescrivendo le soluzioni impiantistico/gestionali che, nell'istruttoria, hanno già dimostrato di essere idonee allo scopo, 2) se gli obiettivi non sono raggiunti si provvede ad attivare il processo di riesame dell'autorizzazione, con un materiale istruttorio che, in base alla tecnica utilizzata, è equivalente a quello prodotto nella procedura estesa o nella procedura semplificata e, pertanto, può condurre ad un correlato assetto prescrittivo.

# ***Indirizzi emissioni odorigene***

## **Interazioni con la giurisprudenza**

Sentenza della Corte di Cassazione penale n. 20204/2021. Ha ad oggetto i casi in cui si può individuare un illecito penale in presenza di emissioni odorigene e di attività autorizzate.

Facendo riferimento al reato di cui all'art. 674 c.p. («getto pericoloso di cose») afferma che:

- in presenza di attività non aventi un'autorizzazione che disciplina le emissioni odorigene, il reato sussiste sulla base di un criterio di «stretta tollerabilità»,
- in presenza di attività aventi un'autorizzazione che disciplina le emissioni odorigene (ove la stessa sia rispettata), il reato sussiste sulla base di un criterio di «normale tollerabilità» se non sono state adottate tutte le soluzioni tecniche ragionevolmente utilizzabili.

L'impostazione della Corte si fonda su un quadro normativo in cui, in assenza di una precisa disciplina delle emissioni odorigene, le autorizzazioni potevano avere, su tali emissioni, un contenuto generico, evocativo della mancata esecuzione di un approfondimento istruttorio idoneo ad individuare tutte le soluzioni tecniche ragionevolmente utilizzabili.

Nel nuovo quadro normativo, con gli Indirizzi in esame e con le future normative regionali di adeguamento e sviluppo degli Indirizzi stessi, è prevedibile che le autorizzazioni, nel dare una regolamentazione di dettaglio e tecnicamente approfondita delle emissioni odorigene, non siano più suscettibili di evocare la mancata individuazione di tutte le soluzioni tecniche ragionevolmente utilizzabili.